

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La XIII Commissione,

premessi che:

il Governo avrebbe intenzione di ridurre le risorse necessarie per far fronte ai trattamenti di disoccupazione in vigore per gli operai agricoli riducendo, in tal modo, di circa 350 euro/anno le prestazioni per lavoratori che, mediamente hanno un reddito di circa 10.000 euro all'anno;

si procederebbe, inoltre, a raddoppiare il termine temporale per la concessione delle indennità di maternità alle lavoratrici agricole che sono occupate per 51 giornate;

vi sarebbe altresì l'intenzione di revocare le risorse (160 milioni di euro) per il rifinanziamento della legge sulla forestazione calabrese, determinando, in tal modo, l'interruzione del rapporto di lavoro di 11.000 lavoratori a partire dal 1° gennaio 2005;

tali inique previsioni determinerebbero un notevole disagio sociale oltre che un concreto rischio di degrado ambientale,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di garantire la conferma degli ammortizzatori sociali per i periodi di disoccupazione dei lavoratori agricoli e per l'indennità di maternità e rifinanziare la legge sulla forestazione calabrese nell'ambito di un progetto di riqualificazione e mantenimento ambientale.

(7-00521) « Rava, Marcora, Misuraca, Preda, Sedioli, Borrelli, Rosiello, Zama ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

*PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interpellanze urgenti  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 32, veniva introdotto il cosiddetto « condono edilizio »;

al comma 3 del predetto articolo veniva assegnato alle regioni il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore per emanare norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria;

con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, all'articolo 5, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, veniva stabilito che la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poteva essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2004). Decorso tale termine, la normativa applicabile era quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003;

la regione Campania, con la legge n. 10 del 18 novembre 2004, abbondantemente fuori dal termine previsto dalla citata legge dello Stato, ha emanato norme sulla sanatoria degli abusi edilizi, inserendo, peraltro, diverse limitazioni;

la predetta legge regionale ha creato notevole confusione tra i cittadini della regione Campania, che, allo stato, non sanno come comportarsi —: